

**NOVITA' PER BILANCI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI MARZO 2022**

Nel mese di marzo sono stati adottati diversi provvedimenti, con numerose novità di carattere fiscale e di generale interesse, di seguito presentate brevemente.

**NOVITA' PER I BILANCI 2021****Svolgimento a distanza delle assemblee delle società di capitali**

Le assemblee societarie fino al **31/7/2022** possono svolgersi a distanza, anche in assenza di previsioni statutarie al riguardo.

Non è stato previsto alcun differimento di termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

**Copertura delle perdite dell'esercizio 2021**

Alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021 "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545- duodecies del codice civile".

Gli obblighi di copertura delle perdite richiamati da queste disposizioni sono quindi rinviati all'assemblea che approverà il bilancio 2026.

Queste perdite devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

**Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021**

Possono sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2021 tutti i soggetti che se ne sono già avvalsi nel 2020, indipendentemente dalle modalità di applicazione.

**Rinvio delle sanzioni per mancata informativa di contributi, aiuti e sovvenzioni**

Viene rinviata al 2023 l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet.

La sanzione prevista è pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000. Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE****Proroga del termine per il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali**

Viene prorogato dal 30/6/2022 al **31/12/2022** il termine previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo del 20%) entro il 31/12/2021.

La proroga del termine riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, L.232/2016 (Finanziaria 2017), al fine di usufruire del credito d'imposta nelle misure più vantaggiose previste per il 2021.

La suddetta proroga non riguarda i beni immateriali 4.0 (di cui all'Allegato B alla L.232/2016).

**Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate**

E' possibile rivalutare in tutto o in parte il valore all'1/1/2022 delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti (proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi) a tale data da persone fisiche (al di fuori del regime d'impresa), società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori dell'eventuale attività commerciale esercitata.

Sul valore rideterminato si applica l'imposta sostitutiva del 14% ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

Entro il 15/6/2022 dovrà essere asseverata apposita perizia da un professionista abilitato e versata l'imposta sostitutiva, interamente o per la prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annui).

**Richiesta di rinvio del rimborso dei finanziamenti fino a 30.000 euro con Fondo di garanzia PMI**

Per i finanziamenti fino a € 30.000, il termine iniziale di rimborso del capitale che cade nel 2022 può essere differito fino a 6 mesi, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

**ALTRI ADEMPIMENTI****Limiti di euro 2.000 al trasferimento di contanti**

La riduzione da euro 2.000 ad euro 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi è stata rinviata dall'1/1/2022 all'1/1/2023.

**Variatione codici Ateco 2022**

E' stata aggiornata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007: si può consultare la relativa [Guida](#).

I nuovi codici attività decorrono dall'1/4/2022: gli operatori interessati dai cambiamenti potranno effettuare la comunicazione del nuovo codice al Registro Imprese (con ComUnica) e all'Agenzia delle Entrate (con il mod. AA7 / AA9) a decorrere dall'1/4/2022.

Dalle istruzioni per la compilazione dei modelli REDDITI / IRAP / IVA / 770 / ISA / 2022 pubblicate dall'Agenzia delle Entrate risulta che i soggetti interessati dalle modifiche sopra illustrate sono tenuti ad indicare negli appositi campi del modello il nuovo codice attività in vigore dal 2022.

*Aggiornato al 28 marzo 2022*